

**AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI**

***VIII Commissione Ambiente***

***X Commissione Attività produttive commercio e turismo***

**«Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 Sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» - Atto Governo n. 292**

**20 Settembre 2020**

Il recepimento della direttiva (UE) n. 2018/2001 si inserisce in un contesto normativo in evoluzione che deve tenere conto degli obiettivi posti dal Green deal in termini di decarbonizzazione al fine di consentire di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Altrettanto rilevanti sono gli obiettivi posti dalla legge europea sul clima e la comunicazione FIT for 55 della Commissione europea del 14 luglio che prevedono un nuovo livello di riduzione delle emissioni pari al 55% entro il 2030.

A livello nazionale, nelle more del recepimento della direttiva, sono stati adottati provvedimenti specifici che tengono conto della necessità di favorire l’impiego delle energie rinnovabili attraverso misure di semplificazione (con il d.l. 76/2020, conv. con l. n. 120/2021) e in attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR (di cui al d.l. n. 77/2021, conv. con l. n. 108/2021).

 Ai fini della realizzazione degli obiettivi europei in materia di economia circolare, diretti a salvaguardare e a migliorare la qualità dell’ambiente e a garantire un utilizzo efficiente e razionale delle risorse naturali nella prospettiva di una gestione sostenibile della filiera agroalimentare, occorre valorizzare l’utilizzazione del digestato equiparato per i rilevanti effetti ambientali che produce nella riduzione dell’impatto della zootecnia, provvedendo alla notevole riduzione dell’impronta ecologica e ad una drastica diminuzione del particolato. Nel rispetto delle linee di sviluppo indicate dal PNRR attraverso la misura diretta ad incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile ed in conformità ai criteri di delega di cui all’articolo 5, comma 1, lett. *p*) della legge di delegazione europea 22 aprile 2021, n. 53 appare necessaria una disciplina specifica a sostegno degli impianti di piccola taglia ai fini della valorizzazione dell’energia prodotta da biogas per la trasformazione in digestato equiparato.

La filiera di produzione del biogas rappresenta una risorsa importante per il nostro Paese che necessita di essere valorizzata perché consente di sostituire, nel processo di economia circolare, il ricorso ai combustibili e ai carburanti di origine fossile e di ridurre, di conseguenza, le emissioni di gas serra. Con riguardo alle biomasse impiegabili negli impianti di produzione di biocarburante e di biometano avanzato la recente legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” chiarisce quali sottoprodotti possano essere utilizzati per la produzione di biocarburanti, qualificando i sottoprodotti di cui all’allegato 1 tabella 1.A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, utilizzati per produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, come materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018. Nel recepimento della direttiva 2018/2001 occorre, pertanto, assicurare che le definizioni di «biocarburanti avanzati» e di «biometano avanzato» contenute nelle lett. z) e bb) del comma 1, dell’art. 2 dello schema di decreto legislativo, siano coordinate con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2 marzo 2018 al fine di favorire lo sviluppo della filiera.

Gli impianti di digestione anaerobica distribuiti nei diversi territori svolgono un ruolo centrale perché permettono di combinare produzione elettrica, produzione di biocarburanti, produzione di biometano e produzione di biomateriali e compositi, fornendo al tempo stesso servizi di programmabilità e di storage per il sistema energetico. A tal fine è necessario garantire flessibilità e innovazione nella gestione degli impianti rimuovendo tra l’altro il gap normativo che oggi ostacola questo approccio multifunzionale. Appare, pertanto, fondamentale prevedere la semplificazione amministrativa relativa alle connessioni alla rete del gas naturale per favorire l’immissione in consumo del biometano. Inoltre, occorre promuovere la produzione di biometano per la decarbonizzazione della rete gas introducendo un sistema di supporto all’immissione in rete di biometano anche per usi diversi dal trasporto.

Lo strumento delle garanzie di origine consente di valorizzare al meglio e in maniera efficiente le necessità di *greening* dell’approvvigionamento di ampie fasce di consumo tra cui rientrano quelle energy intensive. Per tale motivo si ritiene che, con particolare riferimento al biometano e come già previsto nel DM 2 marzo 2018, il Governo debba considerare l’opportunità di consentire sempre l’uso delle garanzie di origine da parte dei soggetti tenuti agli obblighi del sistema di scambio istituito con la direttiva 2003/87/CE, al fine di liberarli dall’obbligo di disporre di un numero di quote equivalenti in termini di emissioni di carbonio evitate, in ragione del consumo di biometano comprovato dal possesso della citata garanzia, secondo quanto già previsto dal regolamento UE 2018/2066 e s.m.i concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra. Appare, pertanto, opportuno prevedere per tutte le garanzie di origine lo stesso regime attualmente previsto per il settore elettrico dove la garanzia di origine è assegnata al GSE solo nel caso in cui questi funga da soggetto che ritira “all’origine” l'energia rinnovabile prodotta e immessa nel sistema. In tutti gli altri casi la garanzia di origine deve rimanere nella disponibilità del produttore. Una tal misura va nella direzione di stimolare il mercato e la competitività al minor costo per i consumatori. Al fine di accelerare i processi di decarbonizzazione è, infatti, opportuno valorizzare al massimo la sensibilità dei consumatori, con particolare riferimento a quelli di maggiori dimensioni e sottoposti al meccanismo ETS.

Al fine di assicurare un’adeguata tutela del suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente, si ritiene opportuno assicurare un coordinamento con le disposizioni previste dall’articolo 31, comma 5 della legge 29 luglio 2921, n. 108 che, nel modificare l’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2021, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 individua condizioni ulteriori ai fini dell’accesso agli incentivi «per gli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra». Appare, inoltre, necessario assicurare che gli impianti agrovoltaici e gli impianti solari fotovoltaici da collocare a terra in aree agricole siano di dimensioni limitate e comunque tali da potersi qualificare come connessi all’attività agricola principale. Infine, nel rispetto dei criteri di delega indicati all’articolo 5, comma, 1 lett. a) della citata legge di delegazione europea, occorre escludere il riferimento al carattere prioritario riservato alla individuazione delle aree idonee così come occorre eliminare l’inciso «ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» di cui all’articolo 20, comma 3 dello Schema di decreto legislativo in oggetto, trattandosi di previsione inidonea ad esprimere una categoria giuridicamente individuabile – considerato che la valutazione deve essere condotta caso per caso ( cfr. sent. Corte cost. n. 177/2021) – e che non trova conforto nei criteri di delega.

Alla luce di quanto premesso, si formulano le seguenti osservazioni in relazione allo Schema di decreto legislativo oggetto di parere da parte di codeste Commissioni:

1. All’articolo 14, comma 1, lett. *b*), dopo le parole: “la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato” aggiungere le seguenti: “, del digestato equiparato di cui al successivo articolo 14-*bis*”.
2. Dopo l’articolo 14, inserire il seguente articolo 14-bis: “«*14-bis (Modifiche all’articolo 52 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134).*

*1. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, di contribuire ad una riduzione dell’uso di fertilizzanti di sintesi e di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, all’articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:*

* 1. *al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparato.”;*
	2. *dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:*

*“2-bis.1. Il decreto di cui al comma precedente deve tener conto dei seguenti criteri direttivi:*

1. *prevedere che per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso la percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale sia almeno il 65 per cento; che il livello di efficienza di impiego del digestato equiparato sia almeno l’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; che vi sia un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio della frazione liquida ottenuta dalla separazione; che sia prevista una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività e l’utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS;*
2. *prevedere, al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, che la quantità di azoto da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per la coltura;*
3. *prevedere che l’utilizzazione agronomica del digestato equiparato sia subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell’interessato, alla competente autorità regionale o provinciale.”*
4. *All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato”*».
5. All’articolo 14, comma 1, lett. *c*) dopo le parole «criteri e le modalità diretti ad incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici» aggiungere le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall’art. 31, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
6. All’articolo 2, comma 1, coordinare le definizioni di «biocarburanti avanzati» e di «biometano avanzato», di cui alle lettere z) e bb), suscettibili del doppio conteggio, con l’articolo 31-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 che estende la qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 al biometano prodotto attraverso la purificazione del biogas che sia ottenuto dai sottoprodotti impiegati come materie prime per l’alimentazione degli impianti di biogas compresi nell’allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2016. Analogamente, coordinare le definizioni di cui all’articolo 39, comma 7, lett. a).
7. All’articolo 11, aggiungere dopo il comma 1 il seguente 1-bis: «*1-bis. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale»*.
8. All’articolo 20, comma 3, sopprimere le parole «ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili».
9. All’articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Gli impianti agrovoltaici e gli impianti solari fotovoltaici possono essere collocati a terra su aree con destinazione agricola da parte dello stesso imprenditore agricolo che abbia la disponibilità del suolo e la titolarità dell’impianto in una percentuale non superiore al 5 per cento della superficie agricola utilizzata».
10. All’articolo 37, coordinare le disposizioni in materia di ottimizzazione delle connessioni degli impianti di biometano alla rete di distribuzione con la disciplina recata all’articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede l’applicazione della procedura unica anche per le opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e distribuzione del gas naturale.
11. All'articolo 46, comma 6, assicurare che la garanzia di origine risulti sempre nella disponibilità del produttore ad accezione dell’ipotesi in cui il GSE costituisca il soggetto che ritira l’energia rinnovabile all’origine. Esclusivamente in tal caso la garanzia di origine è assegnata al GSE.
12. Prevedere, all’articolo 4, comma 2, lett. c) una diversa formulazione della disposizione al fine di garantire che la «bancabilità», termine atecnicamente impiegato, sia riferita a parametri oggettivi di effettiva sostenibilità economica dell’iniziativa.
13. Chiarire e precisare, all’articolo 5, comma 3, lett. a) e b), quali sono i piccoli impianti «con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato» e «con costi di generazione maggiormente elevati», al fine di consentire una corretta classificazione degli impianti, tenuto conto delle conseguenze che ne derivano in termini di quote di incentivo e di modalità di accesso agli incentivi medesimi.
14. Sopprimere, all’articolo 20, comma 1, il criterio dell’individuazione «in via prioritaria» delle aree idonee, in conformità con il criterio di delega di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) della legge di delegazione europea.
15. Coinvolgere il Ministero delle politiche agricole, anche attraverso il CREA, nella redazione delle linee guida di cui all’articolo 42, comma 6, al fine di specificare la previsione dell’obbligo di un piano di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo a carico degli imprenditori agricoli.
16. All’articolo 42, comma 13, correggere l’errore materiale indicando il rinvio al comma 12 del medesimo articolo.
17. All’articolo 44, comma 1, correggere l’errore materiale indicando il rinvio al comma 12 dell’articolo 43.
18. Definire il termine «biorifiuto» ovunque ricorra, ed in particolare all’allegato 7, A2, Tabella 1, Tabella 3, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative.
19. Garantire un coordinamento formale dei termini «agrivoltaico» e «agrovoltaico» ovunque ricorrano, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 5 della legge 29 luglio 2021, n. 108.